



Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016

Atto del Governo 276

Dossier n° 274 - Schede di lettura
7 marzo 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	276
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016
Ministro competente:	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Norma di riferimento:	Articolo 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	19 febbraio 2016
assegnazione:	23 febbraio 2016
termine per l'espressione del parere:	14 marzo 2016
Commissioni competenti:	VII Cultura, V Bilancio

Cenni sul quadro normativo vigente

L'**art. 64, co. 2, 3 e 4, lett. e**, del **D.L. 112/2008 (L. 133/2008)** ha previsto, fra l'altro, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del **personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA)**, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione del 17% della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'a.s. 2007/2008 - nonché una razionalizzazione degli stessi criteri e parametri - fermo restando quanto disposto dall'art. 2, co. 411 e 412, della **L. 244/2007** (per effetto dei quali - come evidenziato nella premessa del **DPR 119/2009** - si è determinata una riduzione di 1.000 posti di personale ATA per ciascuno degli a.s. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011).

In attuazione, è intervenuto il regolamento, adottato ai sensi dell'**art. 17, co. 2, della L. 400/1988**, di cui al citato **DPR 119/2009**, ai sensi del quale:

- la **consistenza numerica complessiva** delle dotazioni organiche del personale ATA è **definita a livello nazionale**, in base ai criteri previsti nello stesso regolamento e **secondo i parametri di calcolo previsti dalle tabelle ad esso allegate** (art. 1, co. 2);
- la consistenza numerica complessiva è **ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata**, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, avendo cura delle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, delle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, delle funzioni e dei compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto, altresì, dei fenomeni migratori, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti fra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole (art. 2, co. 1);
- il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale ripartisce la dotazione organica regionale in **dotazioni organiche provinciali, accantonando** una quota di posti pari al **3%**, finalizzata a fronteggiare **esigenze di particolare rilevanza e complessità**. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone

Il DPR
119/2009

- caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica (art. 2, co. 3);
- nel limite della dotazione organica regionale, il medesimo dirigente dell'Ufficio scolastico regionale determina le **dotazioni organiche di istituto**, applicando i **criteri e i parametri individuati con le tabelle allegate**. A tal fine, i dirigenti scolastici formulano motivate proposte (si tratta di un aspetto sul quale, come si vedrà *infra*, è intervenuta la [L. 107/2015](#)). Il dirigente scolastico regionale assicura comunque il rispetto della dotazione organica regionale, anche, ove necessario, mediante **deroga** ai medesimi criteri e parametri (art. 2, co. 4 e 5).

Il medesimo DPR ha, altresì, previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di **collaboratore scolastico** sono assicurati, in tutto o in parte, da **personale esterno all'amministrazione**, è **indisponibile**, a qualsiasi titolo, **il 25% dei posti** del corrispondente profilo professionale. Ha disposto, inoltre, che il dirigente regionale può promuovere intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del **personale già addetto ai lavori socialmente utili**, impegnato nelle istituzioni scolastiche in **compiti di carattere amministrativo e tecnico**, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente **accantonamento** di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al **50%** (art. 4, **servizi terziarizzati**).

Ha, altresì, disposto che la necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può in ogni caso comportare, a livello provinciale, incrementi del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale autorizza gli eventuali incrementi unicamente per compensazione, a livello provinciale (art. 5).

Successivamente, sono intervenute alcune novità.

Il **co. 5-bis** dell'**art. 19** del [D.L. 98/2011 \(L. 111/2011\)](#) – aggiunto dall'[art. 4, co. 70, della L. 183/2011](#) e poi modificato dall'art. 12, co. 1, lett. b), del [D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#) – ha disposto che, negli a.s. 2012-2013 e 2013-2014, alle **istituzioni scolastiche autonome** costituite con **meno di 600 alunni** – ridotti a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – **non** poteva essere **assegnato**, in via esclusiva, un posto di **direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)**, prevedendo, dunque, che lo stesso fosse assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. DSGA

Il **co. 5-ter** dello stesso **art. 19** del [D.L. 98/2011](#), aggiunto dall'art. 12, co. 1, lett. c), del [D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#), ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2014-2015, i criteri per la definizione - per quanto qui interessa - del contingente organico dei DSGA, nonché per la sua distribuzione fra le regioni, sono definiti con decreto interministeriale di natura non regolamentare MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, e le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo. Ha, comunque, previsto che, **fino al termine dell'a.s. nel corso del quale è adottato l'accordo, si applicano le regole del co. 5-bis**.

Allo stato, l'accordo non risulta essere ancora intervenuto.

Inoltre, l'**art. 4, co. 81**, della [L. 183/2011](#) ha previsto che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in cui sono presenti **insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero**, è **accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico**, al fine di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali. Assistenti tecnici

Più in generale, l'**art. 19, co. 7**, del già citato **D.L.98/2011** - come **modificato** dall'**art. 1, co. 200**, della [L. 107/2015](#) - ha previsto, per quanto qui interessa, che, a decorrere **dall'a.s. 2012/2013**, le dotazioni organiche del personale ATA **non** devono **superare** la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell'**a.s. 2011/2012** (pari, in base al D.I. 29 luglio 2011, a 207.123 unità, comprensive dei posti di collaboratore scolastico da accantonare a seguito della terziarizzazione dei servizi, quantificati in 11.857 unità). Dotazioni organiche ATA complessive

A sua volta, l'**art. 58, co. 5**, del [D.L. 69/2013 \(L. 98/2013\)](#) ha disposto, fra l'altro, che, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, il **numero di posti di collaboratore scolastico accantonati** in relazione all'esternalizzazione delle relative funzioni **non è inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013**. Collaboratore scolastico

Infine, l'**art. 1, co. 14**, della già citata [L. 107/2015](#), sostituendo l'**art. 3 del DPR 275/1999**,

ha disposto, tra l'altro, che il **fabbisogno relativo ai posti del personale ATA** deve essere indicato nel **Piano triennale dell'offerta formativa**.

Fabbisogno
personale ATA

Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

I **commi 334, 335 e 336 dell'art. 1** della [L. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015) hanno previsto la **revisione**, con **decreto interministeriale**, dei **criteri** e dei **parametri** per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale **ATA**, al fine di conseguire, dall'a.s. 2015/2016, **risparmi di spesa**.

In particolare, il **co. 334** ha disposto che il **decreto** relativo alla **revisione di criteri e parametri** dovesse essere adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

L'obiettivo era quello di conseguire, a decorrere **dall'a.s. 2015-2016**:

- una **riduzione** del numero di **posti** pari a **2.020 unità**;
- una **riduzione di spesa** pari ad **€ 50,7 mln** (con riguardo alle annualità finanziarie, in base al **co. 336**, tale economia lorda di spesa si consegue dal 2016, mentre nel 2015 essa non doveva essere inferiore ad € 16,9 mln).

La rideterminazione è stata collegata al processo di **digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche**, per il quale il **co. 335** ha autorizzato la spesa di € 10 mln nel 2015, a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

La previsione è stata corredata di **clausola di salvaguardia**. Infatti, il **co. 336** ha previsto che, in caso di mancata emanazione del D.I. entro il 31 luglio 2015, si sarebbe provveduto alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Procedura di emanazione

Lo schema è stato adottato ai sensi dell'**art. 17, co. 3 e 4**, della [L. 400/1988](#), in base al quale - per quanto qui interessa - con **decreto interministeriale** possono essere adottati **regolamenti** per materie di competenza di più Ministri, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione con legge. Tali regolamenti non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, devono essere sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato, comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Lo schema viene sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari a seguito dell'**art. 19, co. 10**, del [D.L. 98/2011 \(L. 111/2011\)](#), che, recando interpretazione autentica dell'[art. 22, co. 2, della L. 448/2001](#) (che, letteralmente, riguarda solo il personale docente), ha disposto che il **parere** delle competenti **Commissioni parlamentari** deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica i **parametri** per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e **ATA**.

Contenuto

Lo schema di regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale ATA, in attuazione dell'[art. 1, co. 334, della L. 190/2014](#).

Esso è costituito da **3 articoli** e da **5 tabelle – 1, 2, 3/A, 3/B, 3/C** – che ne costituiscono parte integrante e **sostituiscono le corrispondenti tabelle del DPR 119/2009**.

Al riguardo si segnala fin d'ora che le tabelle, che stabiliscono il **contingente organico del personale ATA** da assegnare **in ragione del numero di alunni**, devono essere analizzate alla luce delle **note** di cui sono corredate, che recano ulteriori disposizioni utili per la definizione delle dotazioni organiche, di cui (solo) **alcune** applicabili "**nel rispetto del contingente dei posti assegnati**".

Tale presupposto dovrebbe avere una valenza generale.

Al riguardo, potrebbe, dunque, essere opportuno un chiarimento.

Si segnala, inoltre, che solo le tab. 1 e 2, relative alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo (circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di

Oggetto

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, nonché scuole secondarie di II grado), recano variazioni rispetto alle corrispondenti tabelle del [DPR 119/2009](#). Non si registrano, invece, variazioni per le ulteriori tabelle, relative ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.

Allegati

Lo schema di regolamento è corredato di:

- **relazione illustrativa**;
- **relazione tecnica**;
- **analisi tecnico-normativa (ATN)**;
- **analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**, nella quale si fa presente, fra l'altro, che sono state effettuate diverse informative con le organizzazioni sindacali del comparto scuola, nel corso delle quali sono state illustrate le linee generali dell'intervento regolatorio, senza che le stesse organizzazioni evidenziassero rilievi critici;
- valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 agosto 2015;
- **parere negativo** reso dalla **Conferenza unificata** il 1° ottobre 2015. In particolare, nella premessa si evidenzia che le **regioni** hanno espresso parere negativo in ragione della **insufficiente chiarezza dei criteri di riparto**, soprattutto con riferimento alla distribuzione territoriale delle riduzioni e, dunque, alla ricaduta sulle singole regioni; l'**ANCI** ha espresso parere negativo ritenendo **non adeguata la previsione del numero di 40 alunni disabili** oltre il quale è aumentato di una unità il numero dei collaboratori scolastici; l'**UPI** ha espresso parere negativo evidenziando la preoccupazione circa la possibile **insufficienza dei collaboratori scolastici**, con ricadute conseguenti sugli enti locali;
- richiesta del 2 novembre 2015 al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'autorizzazione alla trasmissione dello schema al Consiglio di Stato;
- **parere favorevole con osservazioni** reso dal **Consiglio di Stato** il 19 novembre 2015. In particolare, sottolineando che lo schema giunge alla sua definizione ad anno scolastico già in corso - problema al quale non può avviarsi con la previsione di entrata in vigore immediata, in deroga all'ordinario termine di *vacatio* -, il CdS ha ritenuto degne di considerazione le motivazioni che hanno portato la Conferenza unificata ad esprimere un parere negativo. Conseguentemente, ha **invitato l'Amministrazione ad apportare i necessari correttivi e aggiustamenti**. Inoltre, ha sottolineato un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico fra gli istituti di primo e quelli di secondo grado, evidenziando che, benché si ritenga che la stessa risponda da una precisa logica, la stessa non appare chiaramente comprensibile;
- formale **concerto del Ministero dell'economia e delle finanze**, reso il 15 febbraio 2016.

In particolare, l'**art. 1** ricapitola l'**oggetto** e le **finalità** dell'intervento, i cui **effetti si esplicano dall'a.s. 2015/2016 (ormai in corso)**.

L'**art. 2** ribadisce, anzitutto, la **riduzione**, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, della consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA per complessive **2.020 unità** e la riduzione della relativa spesa per €50,7 mln annui.

Inoltre, prevede che la **consistenza numerica complessiva** del medesimo personale è **determinata, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle (nuove) tabelle 1, 2, e nelle tabelle 3/A, 3/B e 3/C, annualmente per l'a.s. 2015/2016 e ogni tre anni, con eventuale revisione annuale**, a decorrere dall'a.s. 2016/2017.

Si tratta di una novità che sembrerebbe scaturire dall'**art. 1, co. 14, della L. 107/2015**, cui si è accennato in precedente paragrafo, e che prevede l'indicazione del fabbisogno relativo ai posti del personale ATA nel Piano dell'offerta formativa, divenuto ora triennale.

L'**art. 3** dispone l'immediata entrata in vigore del regolamento.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per l'**a.s. 2014-2015** la consistenza organica complessiva del personale ATA è stata pari, in base allo **schema di Decreto interministeriale**, a **205.554 unità**, di cui **47.987 assistenti amministrativi** e **131.998 collaboratori scolastici**.

Per l'**a.s. 2015-2016**, il corrispondente **schema di Decreto interministeriale**, comprensivo delle **tabelle A, B, C, D ed F**, concernenti la ripartizione regionale, è stato trasmesso dal MIUR ai Direttori degli Uffici scolastici regionali con **nota prot. 20965 del 15 luglio 2015**, evidenziando che

Le previsioni di organico recate dallo schema di D.I. per a.s. 2015-2016

sarebbe stata cura della Direzione generale per il personale scolastico rendere note eventuali modifiche intervenute in sede di disamina congiunta con il MEF.

La premessa dello schema evidenziava, in particolare che, **nelle more del perfezionamento del regolamento** relativo alla revisione dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, occorreva garantire il tempestivo e corretto espletamento delle operazioni connesse all'avvio dell'a.s. 2015/2016, assicurando **l'immediata applicazione delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 1, co. 334, 335 e 336, della L. 190/2014.**

In base alla **tab. A** dello schema, la **consistenza organica complessiva** per l'a.s. 2015/2016 risultava pari a **203.563 unità, di cui, in particolare, 46.822 assistenti amministrativi e 131.143 collaboratori scolastici.**

Le **variazioni** rispetto al precedente a.s., indicate nelle **tab. B, C, D, ed F**, risultavano le seguenti:

- Assistente amministrativo: - 1.165 unità
- Assistente tecnico: 0 unità;
- Collaboratore scolastico: - 855 unità
- Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): + 29 unità.

Conseguentemente, risultava una **diminuzione di 1.991 posti** rispetto alla dotazione organica dell'a.s. 2014/2015 (a fronte delle 2.020 unità previste dalla legge di stabilità).

Successivamente, peraltro, con la [Nota prot. 22173 del 27 luglio 2015](#), relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, il MIUR ha reso note alcune variazioni relative all'organico di diritto, "apportate a seguito di alcune osservazioni del MEF". In particolare, la consistenza organica di diritto complessiva per l'a.s. 2015/2016 risulta pari a **203.534 unità**, con una diminuzione, dunque, di **2.020 unità** rispetto al precedente a.s. (e di 29 unità, rispetto a quanto indicato con il citato schema). Non sono, peraltro, indicate le dotazioni organiche suddivise per profilo professionale, che, tuttavia, si presumerebbero uguali a quelle presenti nello schema di decreto interministeriale, salvo che per il profilo di DSGA.

Il decreto interministeriale non risulta aver concluso il suo iter.

La **relazione illustrativa** sottolinea che, ai fini della riduzione richiesta dalla legge di stabilità 2015, si è ritenuto di **intervenire sul profilo professionale di assistente amministrativo, e non di assistente tecnico**, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche. Per la stessa ragione, si è ritenuto di prevedere le riduzioni per gli **istituti scolastici più grandi** (si tratta, come si evince dai prospetti di cui è corredata la relazione tecnica, delle istituzioni con più di 600 alunni), i quali, pur avendo un maggior numero di alunni, sono in grado di assicurare, comunque, la presenza di un più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse.

Le tabelle interessate dalle modifiche – **Tabella 1:** Scuole del primo ciclo; **Tabella 2:** Scuole secondarie di II grado –, indicano, innanzitutto, la progressione della **dotazione organica di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici** per numero di alunni. [I nuovi parametri](#)

Le **note** che integrano le suddette tabelle **confermano**, in particolare, – rispetto alla disciplina vigente – che:

- la dotazione organica dei **direttori dei servizi generali e amministrativi** è determinata in ragione di **una unità** per ciascuna **istituzione scolastica autonoma (lett. a)** di entrambe le tabelle);
- nelle **scuole secondarie di II grado con meno di 200 alunni** il numero degli **assistenti amministrativi** e dei **collaboratori scolastici** è **ridotto di una unità** per ciascun profilo professionale rispetto alla tabella (**lett. g**) della **tab. 2**).

Al riguardo, sembrerebbe opportuno inserire questa previsione direttamente nella tabella;

- alle **istituzioni scolastiche annesse congiuntamente a istituzioni educative** è assegnato un **ulteriore posto di assistente amministrativo (lett. f)** della **tab. 1**; **lett. h)** della **tab. 2**);
- negli **istituti tecnici e professionali e nei licei artistici** il numero degli **assistenti amministrativi** e dei **collaboratori scolastici** aumenta di una unità rispetto alla tabella (**lett. e**) della **tab. 2**).

•

Le **novità** introdotte dalle stesse note sono, invece, innanzitutto, le seguenti:

- ai **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti** è assegnato un **assistente amministrativo** ed un **collaboratore scolastico per ciascuna sede** ove si svolgono le attività di educazione degli adulti (**lett. e**) della **tab. 1**). In sostanza, rispetto alla tabella vigente, si elimina la previsione in base alla quale ai medesimi Centri "è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome";
- nelle **istituzioni scolastiche del primo ciclo con meno di 200 alunni**, il numero di **collaboratori scolastici** è **ridotto di una unità** rispetto alla tabella (**lett. g**) della **tab.**

1). In sostanza, si estende parzialmente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo quanto già previsto per il secondo ciclo.

Anche in tal caso, sembrerebbe opportuno inserire questa previsione direttamente nella tabella.

Un ulteriore gruppo di previsioni integrative del contenuto delle tabelle riguarda, in particolare, le **disposizioni applicabili "nel rispetto del contingente dei posti assegnati"** (con riferimento al quale, si v. *ante*). Si tratta in particolare, delle previsioni in base alle quali:

- per ogni gruppo di 40 **alunni disabili** frequentanti, il numero dei **collaboratori scolastici aumenta** – a partire dal 41esimo – di **una unità (lett. i)** di entrambe le tabelle). Si tratta di una **previsione nuova**.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** evidenzia che, **al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni** dei posti nelle tab. 1 e 2, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del **numero di studenti diversamente abili**;

- nelle **istituzioni scolastiche del primo ciclo**, l'organico degli **assistenti amministrativi** è **incrementato di una unità** ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo **oltre 1.900 (lett. h)** della **tab. 1**). Anche tale **previsione** sembrerebbe essere **nuova**.

Si segnala, tuttavia, che la relazione tecnica evidenzia che non si registrano variazioni rispetto alla situazione vigente.

Al riguardo, dunque, sarebbe opportuno un chiarimento.

- nelle **istituzioni scolastiche del secondo ciclo**, l'organico degli **assistenti amministrativi** è **incrementato di una unità** ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo **oltre 1.900 (lett. c)** della **tab. 2**). La novità consiste, di fatto, nell'introduzione del **"rispetto del contingente dei posti assegnati"**;
- **per ogni gruppo di 250 alunni**, a partire dal centesimo, **frequentanti** sezioni di scuola dell'infanzia a **tempo normale** (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a **tempo pieno** o classi a **tempo prolungato** di scuola secondaria di I grado è assegnato **"un posto di collaboratore scolastico"**; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi (**lett. c**) della **tab. 1**). Anche in questo caso la novità riguarda l'introduzione del **"rispetto del contingente dei posti assegnati"**;

Occorre valutare se non si debba fare riferimento ad un "ulteriore" posto di collaboratore scolastico;

- nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in **più sedi**, il numero dei **collaboratori scolastici aumenta** progressivamente (**lett. d**) di entrambe le tabelle). Anche in questo caso la novità riguarda l'introduzione del **"rispetto del contingente dei posti assegnati"**.

Analizzando – sulla base dei dati forniti dalla **relazione tecnica** – gli **effetti della revisione dei criteri e parametri**, si evince che, per ciò che riguarda le istituzioni scolastiche del **primo ciclo (Tabella 1)**, essa comporta una **riduzione di 576 assistenti amministrativi** (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 1.300 alunni) e di **1.468 collaboratori scolastici** (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 1.100 alunni).

Gli effetti

Relativamente alle **scuole secondarie di II grado (Tabella 2)** la revisione comporta una **riduzione di 589 assistenti amministrativi** (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 600 alunni), di cui 314 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici, e di 431 collaboratori scolastici (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 600 alunni), di cui 175 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici.

Al riguardo, la **relazione tecnica** precisa che, sebbene risulti una riduzione complessiva di 175 unità, "si scontano i risparmi di spesa di 174 unità, sufficienti a raggiungere l'obiettivo previsto dalla legge di stabilità". Dunque, l'entità della riduzione dei **collaboratori scolastici** si riduce a **430**.

Complessivamente la riduzione riguarderebbe, dunque, 3.063 unità.

Tale riduzione è, tuttavia, in parte compensata – sempre in base alla **relazione tecnica** – dall'**incremento** disposto in relazione al numero degli **studenti diversamente abili**, pari a **1.043 unità di collaboratore scolastico**.

Complessivamente, dunque, si ha una **riduzione di 2.020 unità**, di cui **1.165 assistenti amministrativi** e **855 collaboratori scolastici**, per un risparmio pari a **50,7 milioni di euro**, corrispondente all'obiettivo indicato dall'[art. 1, co. 334, della L. 190/2014](#).

Nei **Quadri da 1 a 3** allegati alla presente scheda si è operata, per quanto possibile, utilizzando i dati e le ulteriori informazioni presenti nella relazione tecnica (relativi, in particolare, al numero delle scuole per numero di alunni), una **stima minima della consistenza organica complessiva di entrambe le figure**, calcolata moltiplicando la **progressione** – sia vigente che nuova – per il numero di scuole.

Tale stima, infatti, **non tiene conto** dei **possibili incrementi** derivanti dall'applicazione delle previsioni contenute nelle **note c), d), e), f) ed h)** della **tab. 1** e delle note **c), d) ed h)** della **tab. 2**, per le quali non si dispone dei dati di dettaglio necessari per sviluppare il calcolo.

Su tali presupposti, la **stima minima della consistenza organica complessiva** derivante dai **nuovi criteri e parametri** (v. **Quadro 4**) è risultata pari a **52.656 unità** per gli **assistenti amministrativi** (a fronte di 46.822 previste dallo schema di decreto interministeriale che individua gli organici ATA per l'a.s. 2015-2016), e a **105.357 unità** per i **collaboratori scolastici** (a fronte di 131.143 previste dal medesimo schema).

Si rappresenta, peraltro, che anche applicando i criteri e parametri previsti a legislazione vigente si registrano differenze rispetto ai dati risultanti dallo schema interministeriale relativo all'a.s. 2014-2015.

Sembrebbe, dunque, opportuno un chiarimento circa i principi con cui viene fissata la consistenza organica di diritto degli assistenti amministrativi (e dei collaboratori scolastici), posto che l'art. 1, co. 2, del DPR 119/2009 prevede, come già ricordato, che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale, in base ai criteri previsti nello stesso regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle tabelle ad esso allegate.

QUADRO 1 - Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Numero alunni (A)	Numero scuole (B)	Assistenti amministrativi				Collaboratori scolastici			
		Progressione attuale (C)	Progressione proposta (D)	Stima minima della consistenza derivante dalla proposta (E = B x D)	Riduzione complessiva proposta [F = (D - C) x B]	Progressione attuale (G)	Progressione proposta (H)	Stima minima della consistenza derivante dalla proposta (I = B x H)	Riduzione complessiva proposta [L = (H - G) x B]
fino a 199	23 ¹	1	1	23	0	3	3	69	0
tra 200 e 300	104	1	1	104	0	4	4	416	0
tra 301 e 400	142	2	2	284	0	5	5	710	0
tra 401 e 500	227	2	2	454	0	6	6	1.362	0
tra 501 e 600	328	3	3	984	0	7	7	2.296	0
tra 601 e 700	634	3	3	1.902	0	8	8	5.072	0
tra 701 e 800	767	4	4	3.068	0	9	9	6.903	0
tra 801 e 900	714	4	4	2.856	0	10	10	7.140	0
tra 901 e 1000	761	5	5	3.805	0	11	11	8.371	0
tra 1001 e 1100	640	5	5	3.200	0	12	12	7.680	0
tra 1101 e 1200	547	6	6	3.282	0	13	12	6.564	-547
tra 1201 e 1300	345	6	6	2.070	0	13	12	4.140	-345
tra 1301 e 1500	420	7	6	2.520	-420	13	12	5.040	-420
tra 1501 e 1600	79	8	7	553	-79	13	12	948	-79
tra 1601 e 1700	34	8	7	238	-34	13	12	408	-34
tra 1701 e 1800	26	9	8	208	-26	13	12	312	-26
tra 1801 e 1900	17	9	8	136	-17	13	12	204	-17
da 1901 in poi	13	9 ²	8 ³	104	0 ⁴	13	12 ⁵	156	0 ⁶
TOTALE	5.821			25.791	-576			57.791	-1.468

QUADRO 2 - Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado (esclusi gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i licei artistici)

Numero alunni (A)	Numero scuole (B)	Assistenti amministrativi				Collaboratori scolastici			
		Progressione attuale (C)	Progressione proposta (D)	Stima minima della consistenza derivante dalla proposta (E = B x D)	Riduzione complessiva proposta [F = (D - C) x B]	Progressione attuale (G)	Progressione proposta (H)	Stima minima della consistenza derivante dalla proposta (I = B x H)	Riduzione complessiva proposta [L = (H - G) x B]
fino a 199	338 ⁷	2	2	676	0	4	4	1.352	0
tra 200 e 300	182 ⁷	3	3	546	0	5	5	910	0
tra 301 e 400	152	3	3	456	0	6	6	912	0
tra 401 e 500	140	4	4	560	0	7	7	980	0
tra 501 e 600	123	4	4	492	0	8	8	984	0
tra 601 e 700	140	5	4	560	-140	9	9	1.260	0
tra 701 e 800	141	5	5	705	0	10	10	1.410	0
tra 801 e 900	119	6	6	714	0	11	11	1.309	0
tra 901 e 1000	101	6	6	606	0	11	11	1.111	0
tra 1001 e 1100	85	7	6	510	-85	12	12	1.020	0
tra 1101 e 1200	77	7	7	539	0	13	12	924	-77
tra 1201 e 1300	43	8	7	301	-43	14	13	559	-43
tra 1301 e 1400	46	8	8	368	0	15	14	644	-46
tra 1401 e 1500	31	9	9	279	0	16	15	465	-31
tra 1501 e 1600	26	9	9	234	0	17	16	416	-26
tra 1601 e 1700	8	10	10	80	0	18	17	136	-8
tra 1701 e 1800	6	10	10	60	0	19	18	108	-6
tra 1801 e 1900	7	11	10	70	-7	20	19	133	-7
tra 1900 e 2000	0	11	10 ⁸	0	0	21	20	0	0
tra 2000 e 2100	5	12	10 ⁸	50	0 ⁹	22	20	100	-10
tra 2100 e 2200	1	12	10 ⁸	10	0 ¹⁰	23	21	21	-2
TOTALI	1.771			7.816	-275			14.754	-256

QUADRO 3 - Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado (solo istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici)

Numero alunni (A)	Numero scuole ¹¹ (B)	Assistenti amministrativi				Collaboratori scolastici			
		Progressione attuale (C)	Progressione proposta (D)	Stima minima della consistenza derivante dalla proposta (E = B x D)	Riduzione complessiva proposta [F = (D - C) x B]	Progressione attuale (G)	Progressione proposta (H)	Stima minima della consistenza derivante dalla proposta (I = B x H)	Riduzione complessiva proposta [L = (H - G) x B]
fino a 199	1.167 ¹²	3	3	3.501	0	5	5	5.835	0
tra 200 e 300	1.341 ¹⁵	4	4	5.364	0	6	6	8.046	0
tra 301 e 400	389	4	4	1.556	0	7	7	2.723	0
tra 401 e 500	282	5	5	1.410	0	8	8	2.256	0
tra 501 e 600	281	5	5	1.405	0	9	9	2.529	0
tra 601 e 700	197	6	5	985	-197	10	10	1.970	0
tra 701 e 800	168	6	6	1.008	0	11	11	1.848	0
tra 801 e 900	158	7	7	1.106	0	12	12	1.896	0
tra 901 e 1000	100	7	7	700	0	12	12	1.200	0
tra 1001 e 1100	67	8	7	469	-67	13	13	871	0
tra 1101 e 1200	54	8	8	432	0	14	13	702	-54
tra 1201 e 1300	45	9	8	360	-45	15	14	630	-45
tra 1301 e 1400	21	9	9	189	0	16	15	315	-21
tra 1401 e 1500	20	10	10	200	0	17	16	320	-20
tra 1501 e 1600	10	10	10	100	0	18	17	170	-10
tra 1601 e 1700	9	11	11	99	0	19	18	162	-9
tra 1701 e 1800	7	11	11	77	0	20	19	133	-7
tra 1801 e 1900	5	12	11	55	-5	21	20	100	-5
tra 1901 e 2000	2	12	11 ¹³	22	0 ¹⁴	22	21	42	-2
tra 2001 e 2100	1	13	11 ¹³	11	0 ¹⁴	23	21	21	-2
tra 2101 e 2200	0	13	11 ¹³	0	0	24	22	0	0
TOTALI	4.324			19.049	-314			31.769	-174¹⁵

QUADRO 4 - Stima minima della consistenza organica complessiva

	<i>Criteri e parametri previsti a legislazione vigente</i>		<i>Nuovi criteri e parametri</i>	
	<i>Assistenti amministrativi</i>	<i>Collaboratori scolastici</i>	<i>Assistenti amministrativi</i>	<i>Collaboratori scolastici</i>
<i>Scuole del primo ciclo (tab. 1)</i>	26.380	59.272	25.791	57.791
<i>Scuole secondarie superiori (tab. 2)</i>	27.470	46.954	26.865	46.523
<i>Effetti nota lett. i) tab. 1 e 2</i>				1.043
TOTALE	53.850	106.226	52.656	105.357

¹ Il dato è ricavato dalla relazione tecnica, che indica in 23 il numero di scuole con numero di alunni inferiore o uguale a 200 (e non fino a 199), mentre la lett. g) della tabella 1 stabilisce che "nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni [dunque, fino a 199] il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità" rispetto alla tabella.

² La tabella 1 allegata al DPR 119/2009 non considera l'ipotesi di scuole con un numero di alunni superiore a 1900. Pertanto, in corrispondenza, non si è potuto che indicare il medesimo numero di assistenti amministrativi previsto per le scuole fino a 1.900 alunni.

³ Poiché la nota h) alla tabella 1 individua incrementi "nel rispetto del contingente dei posti assegnati" per istituzioni con un numero di alunni superiore a 1.900, in questa sede è stato utilizzato il numero di assistenti amministrativi previsto per istituzioni con numero di alunni fino a 1.900.

⁴ Poiché la relazione tecnica precisa che per le 13 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni il numero di assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente, non è stata riportata la differenza (-13).

⁵ Poiché la nota h) alla tabella 1 individua incrementi "nel rispetto del contingente dei posti assegnati" per istituzioni con un numero di alunni superiore a 1.900, in questa sede è stato utilizzato il numero di collaboratori scolastici previsto per istituzioni con numero di alunni fino a 1.900.

⁶ Poiché la relazione tecnica precisa che per le 13 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni il numero di collaboratori scolastici rimane invariato rispetto alla legislazione vigente, non è stata riportata la differenza (-13).

⁷ I prospetti 2 e 7 della relazione tecnica indicano in 520 il numero di istituzioni scolastiche con un numero di alunni fino a 300. In seguito, il MIUR ha comunicato informalmente che il numero di scuole con un numero di alunni inferiore a 200 è pari a 338.

⁸ Poiché la nota c) alla tabella 2 individua, per istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, incrementi "nel rispetto del contingente dei posti assegnati", in questa sede è stato utilizzato il numero di assistenti amministrativi previsto per istituzioni con 1.900 alunni.

⁹ Poiché la relazione tecnica precisa che per le 6 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, il numero degli assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente, non è stata riportata la differenza (-10).

¹⁰ Poiché la relazione tecnica precisa che per le 6 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, il numero degli assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente, non è stata riportata la differenza (-2).

¹¹ Nel prospetto 3 della relazione tecnica, relativo agli assistenti amministrativi, il numero di istituti tecnici e professionali e di licei artistici con più di 1.900 alunni è pari a 75. Nel prospetto 8, relativo ai collaboratori scolastici, il numero di istituti tecnici e professionali e di licei artistici con più di 1.900 alunni è pari a 3. Tuttavia, il MIUR ha comunicato informalmente che il dato corretto è quello riportato nel prospetto 8.

¹² I prospetti 3 e 8 della relazione tecnica indicano in 2.508 il numero di istituzioni scolastiche con un numero di alunni fino a 300. Successivamente, il MIUR ha comunicato informalmente che il numero di scuole con un numero di alunni inferiore a 200 è pari a 1.167.

¹³ Poiché la nota c) alla tabella 2 individua, per istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, incrementi "nel rispetto del contingente dei posti assegnati", in questa sede è stato utilizzato il numero di assistenti amministrativi previsto per istituzioni scolastiche con 1.900 alunni.

¹⁴ Poiché la relazione tecnica precisa che per le 75 (*rectius*: 3) istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni il numero degli assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente, non è stata riportata la differenza (-2).

¹⁵ La relazione tecnica precisa che, sebbene risulti una riduzione complessiva di 175 unità, "si scontano i risparmi di spesa di 174 unità, sufficienti a raggiungere l'obiettivo previsto dalla legge di stabilità".